# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** — **Roma - Venerdì, 9 gennaio** — **Numero 6**

## AVVISO

**Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920**

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre. . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. **90**
» » semestre. . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. **40**
» » semestre. . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque, o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

## AVVISO

di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 901 al n. 1200, più i nn. 1201 — 1203 — 1204 — 1205 — 1206 — 1211 — 1239 — 1240 — 1241 — 1243 — 1248 — 1276 — 1296 — 1323 — 1401 — 1454 — 1464 — 1467 — 1478 — 1485 — 1511 — 1526 allegati per ragioni di stampa ai decreti di questa spedizione, meno i nn. 901 — 903 — 905 — 1098 — 1099 — 1100 inviati precedentemente meno i nn. 902 915 — 918 — 945 — 946 — 947 — 951 — 955 — 978 — 980 — 981 — 982 — 988 — 989 — 990 — 992 — 995 — 1002 — 1045 — 1048 — 1049 — 1050 — 1051 — 1060 — 1062 — 1071 — 1072 — 1073 — 1074 — 1101 — 1102 — 1115 — 1119 — 1120 — 1121 — 1122 — 1123 — 1124 — 1125 — 1131 — 1132 — 1133 — 1134 — 1135 — 1136 — 1137 — 1145 — 1154 — 1167 — 1168 — 1169 — 1170 — 1171 — 1194 — 1196 — 1197 — 1199 — 1200 che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi e meno poi i nn. 1058 — 1077 — 1176 che non sono ancora stampati.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in foglio sciolto.

## SOMMARIO.



# PARTE UFFICIALE

**Errata-corrige.**

Nel R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 301 dello stesso anno, che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato, è stata errata la numerazione degli articoli, essendosi omessa l'indicazione dell'art. 17, il testo del quale che ha principio con le parole: « *Agli assegni dovuti agli agenti,* ecc. », venne, invece, stampato di seguito al 3° comma dell'art. 16, con cui ha termine l'articolo stesso.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 2478 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

**Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207, che istituì, con sede in Rimini, un Ente autonomo per la costruzione ed esercizio delle opere del porto-canale di Rimini approvandone la convenzione relativa;**

**Sentito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo unico.

**È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione ed esercizio delle opere del porto canale di Rimini.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.**

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO — DE VITO

**Visto,** *Il guardasigilli:* MORTARA.

TITOLO I.

## Costituzione e funzionamento.

CAPO I.

### Organi dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale di Rimini istituito con decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207 per la durata di anni 60 a decorrere dal 4 marzo 1919 (data di pubblicazione del predetto decreto Luogotenenziale nella *Gazzetta ufficiale*) con sede in Rimini, ha amministrazione autonoma affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio a decorrere dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma. Due mesi prima dello scadere del quadriennio sarà promossa dal Consiglio di amministrazione la nomina del presidente nonchè dei membri del Consiglio stesso, i quali saranno al più presto designati dalle amministrazioni competenti.

Art. 2.

Oltre l'incompatibilità prevista dall'art. 136 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella:

*a)* di contendente, patrocinatore di parte avversa, arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

*b)* di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi d'interesse dell'Ente;

*c)* di stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale predetta.

Art. 3.

I consiglieri d'amministrazione decadono dalla carica qualora non intervengano a quattro adunanze consecutive a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali e di servizio le quali non abbiano carattere tale da rendere frustraneo il còmpito di rappresentante.

La decadenza e la cessazione straordinaria del mandato sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione previa contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Nei casi di cessazione straordinaria del mandato per sopravvenuta incompatibilità, incapacità, rinuncia o per qualsivoglia altra causa, le competenti amministrazioni provvedono entro un mese a sostituire i propri rappresentanti cessati con altri che rimarranno in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal presidente per sua iniziativa o su richiesta scritta di quattro componenti.

Di regola gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, saranno inviati ai consiglieri in lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso, col sommario degli oggetti da trattarsi, sia spedito quarantotto ore prima, mediante dispaccio telegrafico. In nessun caso potranno però essere trattati affari relativi ad oggetti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non disponga diversamente.

Art. 5.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non intervengono almeno quattro membri. Esse sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Il segretario dell'Ente è segretario del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione, nonchè il segretario, si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su affari in cui siano interessati personalmente o per relazioni di parentela ed affinità fino al quarto grado civile o in conseguenza di rapporti che abbiano con altre aziende o ditte.

Ogni qualvolta il Consiglio lo deliberi o qualora il segretario non possa intervenire alla seduta, le funzioni di segretario saranno assolte dal consigliere meno anziano.

Art. 6.

I processi verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o dal segretario e debbono indicare gli argomenti trattati e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale sia fatta menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella adunanza susseguente oppure approvati seduta stante.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri per le ordinarie mansioni un emolumento in misura non superiore a L. 1500 annue da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità complessiva per ogni esercizio finanziario, nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione residenti fuori di Rimini saranno corrisposte, a carico delle amministrazioni da cui sono stati delegati, le indennità di missione che loro spettano oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che le avessero sostenute.

Art. 8.

Al presidente è dovuta una indennità di carica di L. 6000 annue da corrispondersi a dodicesimi posticipati.

### Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente, prende tutti i provvedimenti relativi alla gestione di esso, ferme le attribuzioni che la legge ed il presente regolamento demandano al presidente.

In particolare il Consiglio ha facoltà di prendere tutte le deliberazioni e adottare tutti i provvedimenti che occorrono per rendere possibile il funzionamento dell'Ente per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti con le garanzie provinciali e comunali richieste dalle leggi che disciplinano l'Istituto dei prestiti della Cassa predetta.

Il Consiglio stesso regolerà i rapporti di dare ed avere che in dipendenza di tali operazioni si determineranno con Provincie e Comuni che avranno garantito il finanziamento.

Art. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Egli:

*a*) sovraintendente a tutto l'andamento di esso;

*b*) determina gli affari da sottoporsi all'esame del Consiglio del quale convoca e presiede le adunanze;

*c*) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

*d*) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati, avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

*e*) può delegare ad altro membro del Consiglio incarichi o mansioni speciali, nonchè la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

*f*) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

*g*) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza, fissa i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni e da affitti e da altri proventi ed il riparto delle spese erogate per i lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

*h*) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione, nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

*i*) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

*l*) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 48;

*m*) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti, meccanismi, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

*n*) può prendere sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 11.

Il Consiglio nomina un vice presidente che in caso d'impedimento del presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

CAPO II.

## Uffici ed impiegati.

Art. 12.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di segretariato, un ufficio tecnico per i lavori, un ufficio per l'esercizio del porto ed uno di ragioneria.

Il Consiglio può riunire due o più uffici sotto la direzione di un unico titolare.

Gli impiegati dell'Ente sono nominati o revocati dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione ed i salariati vengono assunti e licenziati dal presidente con le norme, condizioni ed emolumenti che esso stabilirà nel proprio regolamento interno.

Art. 13.

La direzione dei lavori può essere affidata, col consenso del ministero dei lavori pubblici, all'ufficio del Genio civile della provincia di Forlì.

Le indennità per le prestazioni speciali fatte nell'interesse dell'Ente saranno a carico dell'Ente stesso.

Art. 14.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1918, n. 603.

Il presidente potrà, peraltro, esonerare detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dal presidente.

Art. 15.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio o dalle funzioni fino a cinque giorni, udite sempre le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari e salva la disposizione di cui all'art. 12, comma 3° per il personale d'ordine e per il basso personale, decide il Consiglio di amministrazione.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado o dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione. Le deliberazioni del presidente e quelle del Consiglio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 16.

L'indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 17.

Le altre disposizioni regolanti i rapporti giuridici o finanziari degli impiegati saranno determinate dal Consiglio di amministrazione nel regolamento interno.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

Art. 18.

Il ragioniere dell'Ente cura:

1° la tenuta dei libri contabili e specialmente:

*a*) del conto impegni in cui per ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

*b*) del copia-mandati, nel quale, in ordine cronologico, sono inscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, della data, del capitolo, dell'intestatario, del titolo di spesa e della somma; a prova della avvenuta annotazione appone sul mandato gli estremi della registrazione;

*c*) del registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

*d*) dello scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

*e*) del registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somma dovuto dall'Ente, e che all'uopo sono ad esso comunicati dall'Ufficio amministrativo;

2° appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazioni di cauzione;

3° predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consuntivi;

4° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelle di altri proventi di spettanza dell'Ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

5° tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo di bilancio attivo annota le somme effettivamente versate dall'Ente in base a comunicazione che le sarà fatta dagli Uffici amministrativi;

6° tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuatesi;

7° riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate, rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni;

8° tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente o di cui esso ha la gestione e lo rinnova ogni quinquennio.

TITOLO II.

## Gestione finanziaria.

Art. 19.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio finanziario riguarda tutte le operazioni relative alla entrata e alle spese che si accertano in detto periodo di tempo e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio, sia in dipendenza del bilancio, sia per qualsivoglia altra causa.

Art. 20.

Il ragioniere prepara per il 31 ottobre di ciascun anno, lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

*a*) nella parte attiva, le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed il profitto che si presume possano verificarsi nell'anno;

*b*) nella parte passiva, le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare, reali o figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Del bilancio preventivo sarà data comunicazione ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro appena esso sarà approvato.

Art. 21.

Non oltre il 1° marzo di ciascun anno sarà compilato e sottoposto al Consiglio di amministrazione, il conto consuntivo dell'anno precedente. Copia di esso, deve essere comunicata ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della discussione.

Tale conto ha, a corredo, apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente, la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio.

Appena approvato dal Consiglio, il bilancio consuntivo sarà rimesso non oltre il primo trimestre di ogni anno ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro e si riterrà approvato, se entro un trimestre dalla data della comunicazione, non sarà stato restituito con le eventuali osservazioni.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione ha sempre facoltà di chiedere al direttore della dogana di prendere visione negli uffici doganali, a mezzo dei propri delegati, dei registri e bollettari concernenti le riscossioni delle speciali tasse portuali.

Art. 23.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione od al presidente nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

Art. 24.

I mandati di pagamento ordinati come all'articolo precedente, sono emessi a cura del ragioniere dell'Ente e vengono sottoscritti dal ragioniere medesimo e vistati dal presidente.

Art. 25.

Ove il ragioniere non creda, per qualsiasi motivo, di dare seguito ad una richiesta di pagamento, ne riferisce per iscritto al presidente. Questi mediante ordine scritto potrà disporre l'esecuzione della richiesta, salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione anche nei riguardi dei terzi, in occasione della prima convocazione.

Art. 26.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture sono emessi in base ai certificati ed agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 27.

Il Consiglio delibererà l'Istituto a cui affidare il servizio dei pagamenti.

Su tale Istituto potrà essere aperto un credito a favore del presidente per metterlo in grado di provvedere, mediante rilascio di buoni al pagamento di spese da farsi in economia o di quelle altre che saranno determinate dal Consiglio fino al limite di L. 20 000.

Si potranno altresì emettere mandati di anticipazione a favore del presidente fino a L. 20.000.

Non potrà essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno 2/3 di quello precedente.

Art. 28.

Per le anticipazioni e apertura di credito si deve presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e, comunque, non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio, e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla cassa le somme anticipate e non spese.

Art. 29.

Tutti coloro che hanno maneggio di danaro, o che sono incaricati del deposito o della custodia dei valori, devono prestare cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Potranno essere dispensati dal prestare cauzione i funzionari che hanno maneggio di fondi in anticipazione per lavori e forniture da eseguire in anticipazione od in economia.

Art. 30.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovratasse affidate alla amministrazione doganale, del versamento all'ufficio di cassa dell'Ente e delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 31.

Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi di concessioni od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc., l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli e li rimborserà a richiesta dell'Ente con decorrenza dal 4 marzo 1919.

Art. 32.

Le spese di riparazione dei danni arrecati dai privati ad opere, impianti ecc., concesse all'Ente, saranno a questo rimborsati sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili a norma degli articoli 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento nella cassa dell'Ente.

A tal fine, constatato il danno e fattane la valutazione tecnica la Capitaneria determinerà l'entità del deposito e ne avvertirà contemporaneamente l'amministrazione dell'Ente stesso per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla capitaneria di porto che curerà la restituzione delle eventuali eccedenze di deposito.

Art. 33.

Alla fine di ogni anno l'Ente trasmetterà copia dei certificati di somministrazioni rilasciati a favore degli imprenditori e degli altri documenti di spesa al genio civile per il rilascio dei certificati di pagamento dei contributi governativi, di cui alla convenzione 21 dicembre 1918.

Il presidente curerà quanto altro occorra per la riscossione delle somme.

Art. 34.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimette in

doppia copia al Ministero dei lavori pubblici, l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali, quale contributo alla spesa sostenuta per la costruzione delle opere di cui all'art. 1 della sopracitata convenzione.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, quando il Ministero l'avrà restituito vistato, o se entro due mesi dalla comunicazione non l'avrà restituito con osservazioni.

A ciascuno degli Enti interessati sarà data comunicazione dello estratto di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso della spesa di sua spettanza entro i 90 giorni dalla data di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario l'Ente rimetterà ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 35.

Le quietanze dell'Ente porteranno la firma del presidente ed il visto del ragioniere e del rappresentante dell'Istituto che farà il servizio di cassa.

Art 36.

Qualora in applicazione dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207 l'Ente intendesse emettere obbligazioni, il relativo piano finanziario dovrà essere rimesso preventivamente al Ministero del tesoro per l'approvazione.

TITOLO III.

## Contratti e lavori.

Art. 37.

Nei modi e con le forme deliberate dal Consiglio di amministrazione si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente. Per i lavori si provvederà in economia quando per la loro natura e per la urgenza non consentano l'indugio dell'appalto, e in conformità alle disposizioni per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Art. 38.

I progetti redatti dall'Ufficio tecnico, come pure qualsiasi variante a progetti approvati saranno rimessi all'approvazione del Consiglio di amministrazione e poscia sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzare l'esecuzione dei lavori entro il limite di L. 100.000 in pendenza della presentazione del progetto.

In caso di somma urgenza qualora si tratti di prevenire danni gravi alle opere oppure di ristabilire il servizio su linee interrotte o garantire la continuità o sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente.

Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

I contratti per l'esecuzione dei lavori che importino spesa superiore a L. 100.000, dopo l'assenso del Consiglio d'amministrazione, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

Art. 39.

Saranno parimenti sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i progetti relativi alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale e di un nuovo quartiere urbano di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207, come pure le opere, gli impianti e gli stabilimenti industriali da eseguirsi entro i limiti della zona suddetta.

Art. 40.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà procedere alla compilazione dei progetti di massima e di quelli occorrenti per opere e provviste che riguardano servizi ferroviari.

In questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi nonchè quelli per il congiungimento della zona industriale col porto mediante impianti ferroviari.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta

I progetti però saranno presentati all'Ente e sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 41.

I lavori di manutenzione o di riparazione delle opere di difesa esterna che non sono a carico dell'Ente, potranno dal Ministero dei lavori pubblici essergli commessi a rimborso di spese.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione si applicheranno le norme di cui al presente capo.

Art. 42.

Per le espropriazioni l'Ente provvede alla pubblicazione del piano parcellare con l'offerta dell'indennità ai proprietari.

Gli stati di consistenza di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919 n. 207, sono compilati in contraddittorio degli interessati i quali sono invitati ad intervenire con avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima in ciascuno dei Comuni interessati.

In mancanza di tale intervento gli stati di consistenza sono compilati con l'assistenza di due testimoni.

Appena effettuato il deposito di cui nel penultimo comma del citato art. 7 l'Ente potrà promuovere dal prefetto il decreto di occupazione e di espropriazione dei beni, di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

TITOLO IV.

## Esercizio.

Art. 43.

Le aree di cui l'Ente ha la gestione in forza dell'art. 2, nn. 2 e 3 della convenzione 21 dicembre 1918, sono distinte in:

*a)* aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali o delle quali è consentita l'occupazione solo per il tempo necessario per il disbrigo delle operazioni medesime;

*b)* aree concesse per più lungo tempo e per gli altri usi i quali non compromettono menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime;

*c)* aree concesse per usi che implicano la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dall'Ente sentita la locale Capitaneria di porto. La Capitaneria medesima procederà d'accordo con l'Ente per la distribuzione degli accosti e per la destinazione commerciale delle banchine.

Art. 44.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti a mente dell'art. 11 della convenzione sopra citata anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato si provvederà applicando le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 45.

Le concessioni contemplate alla lettera *b)* dell'art. 43 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri e le altre industrie navali contemplate dal capo I titolo III del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza

Art. 46.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

Art. 47.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono esser previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione; questa autorizzazione, salvo decisioni in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 48.

I canoni per le licenze di cui all'art. 45 saranno fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente salve gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 49.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, sospenderne gli effetti, risolverle e far sgombrare il suolo occupato con semplice intimazione scritta; in questo caso il concessionario non potrà pretendere indennizzo alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè però abbia usufruito dell'area per un periodo di tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 50.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorre autorizzare l'esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto. I contratti saranno sottoposti all'approvazione Ministeriale o Reale secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Le concessioni anche fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere contrattualmente subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo, previamente accertato, delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare l'area occupata completamente.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerlo o di consegnarlo all'Ente in perfetto stato allo scadere della concessione senza indennizzo e compenso alcuno.

Art. 51.

Sono concorrenti le domande di concessione che riflettano la occupazione della stessa area o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Nel caso di concorrenza fra le domande di cui alla lettera c) dell'art. 43 sarà preferita, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, quella che risponda ad una finalità di maggiore interesse pubblico, o dell'Ente, o, a parità di condizioni, offra maggiori accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali di immediata esecuzione ed utilizzazione. Anche in questi casi l'Ente potrà sempre, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara od a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone, od anche in seguito a concorso per miglioramento dei progetti tecnici.

Art. 52.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi a polizia portuale o della navigazione.

I contratti e le licenze di concessione si trascrivono in un registro tenuto dall'Ente e portano il numero di trascrizione del registro medesimo. Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza o per contratto dovrà essere trasmesso per notizia al Ministero dei trasporti, alla fine di ciascun semestre.

Art. 53.

Per tutto quanto non sia previsto dal decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207, e del presente regolamento, l'Ente si atterrà per le concessioni alle norme contenute nel titolo terzo del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in argomento.

Art. 54.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario dovrà depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 55.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco, trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito o di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione ai privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del sopracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto dovrà essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 2 della convenzione 24 dicembre 1918.

Art. 56.

Alla scadenza del termine assegnato alla durata dell'Ente autonomo le opere e le cose ricevute in consegna sono devolute allo Stato.

## Disposizioni generali e transitorie.

Art. 57.

Il Consiglio potrà deliberare regolamenti per disciplinare i vari servizi dell'Ente.

Fino all'approvazione del regolamento interno dell'Ente il Consiglio ha facoltà di adottare provvedimenti provvisori per il personale che debba coadiuvare il presidente.

Art. 58.

A cura del presidente, il Consiglio nella prima seduta di ogni anno approva la relazione annuale sulla gestione dell'Ente la quale verrà poscia comunicata ai Ministeri interessati.

Art. 59.

L'Ente potrà richiedere alla R. Avvocatura erariale di rappresentarlo o difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi dall'Ente all'Avvocatura saranno liquidati a norma di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto 11 dicembre 1919:
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.
*Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*: DE VITO.
*Il ministro dei lavori pubblici*: PANTANO.

---

*Il numero 2438 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ciascuno di essi indicato;

Cap. n. 13-*bis*. Indennità e competenze varie ad insegnanti, a funzionari ed a studiosi estranei alla pubblica amministrazione inviati a scopo di studio o di insegnamento in paese estero. Borse di studio ed assegni di perfezionamento all'estero a studenti e laureati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore (decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 32), L. 50 000.

Cap. n. 123-VII. Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici, a norma del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 486, L. 196.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale tecnico del Real corpo del genio civile, ed a quello del ruolo aggiunto, esclusi gli assistenti, destinato a prestar servizio in Tripolitania e in Cirenaica, per le trasferte che eventualmente deve compiere entro il raggio di 4 km. dalla sede dell'ufficio, sono corrisposti i seguenti assegni fissi mensili:

Personale con stipendio (esclusa l'indennità coloniale) risultante dagli aumenti concessi con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 909:

fino a L. 4325, L. 200;
da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 250;
da oltre L. 5450 a L. 7100, L. 300;
da oltre L. 7100, L. 350.

Uguali assegni spettano anche agli ingegneri ed ai geometri addetti ai servizi di cui all'art. 11, 1° comma, dell'ordinamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979.

Tali assegni non sono dovuti durante i periodi di congedo o di assenza dalla colonia.

Art. 2.

Gli assegni stabiliti all'articolo precedente possono, per decreto motivato del governatore, essere aumentati fino alla metà quando gli ufficiali del genio civile debbano prestare servizio in condizioni particolarmente gravose o ricorrano altre circostanze straordinarie fra cui il disimpegno di speciali ed importanti incarichi.

Art. 3.

Per le missioni in colonia o dall'una all'altra colonia e per le trasferte oltre il raggio di 4 km. dalla sede dell'ufficio, spettano le indennità giornaliere stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 settembre 1918, n. 1311, diminuite di un trentesimo degli assegni fissi mensili di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè le indennità di viaggio secondo le norme comuni.

Se il viaggio non possa farsi per via di mare e per via di terra coi mezzi di trasporto in servizio regolare o con quelli forniti dall'Amministrazione, in luogo delle indennità chilometriche spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura che fu necessario sostenere.

Invece del rimborso delle spese di viaggio, quando sia necessario o conveniente per le condizioni locali, il governatore può, con suo decreto, concedere una indennità fissa mensile per il mantenimento di un mezzo di trasporto.

Art. 4.

Gli assistenti del ruolo aggiunto del genio civile debbono risiedere nella località possibilmente più vicina a quella in cui si svolgono i lavori. Se questi si eseguiscono in località eccezionalmente isolate e specialmente difficili, può esser loro concessa una speciale indennità giornaliera, per la durata dei lavori, da determinarsi di volta in volta dal governatore, con decreto motivato, in relazione anche alla indennità di disagiata residenza di cui già godessero ai sensi del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Quando, per speciali circostanze, gli assistenti del ruolo aggiunto del genio civile, non possano risiedere nella località ove si svolgono i lavori o a questa prossima, e per raggiungerla debbano, a cagione della lontananza, secondo il giudizio dell'ingegnere dirigente l'ufficio, servirsi di mezzi di trasporto, sarà loro concessa una indennità giornaliera da fissarsi volta per volta dal governatore.

Art. 5.

Le trasferte sono di volta in volta ordinate, a seconda delle esigenze del servizio, dal capo dell'ufficio delle opere pubbliche il quale invigila perchè le gite di servizio siano regolarmente compiute.

Al pagamento delle relative competenze si provvederà, di regola, mensilmente, a cura dei capi degli uffici coi fondi loro anticipati e messi a loro disposizione dall'ufficio di Governo.

Il pagamento verrà disposto in base a liquidazione provvisoria fatta dai detti capi d'ufficio, con la ritenuta del decimo al netto dell'ammontare complessivo dell'indennità, fino alla liquidazione definitiva nelle forme normali.

I predetti funzionari delegati presenteranno all'ufficio di Governo rendiconti mensili accompagnati dalle relative tabelle di indennità, entro la prima decade del mese successivo a quello cui le indennità si riferiscono.

Art. 6.

Gli ingegneri ordinari incaricati della reggenza di un ufficio e gli ingegneri preposti alla direzione di una sezione autonoma, oltre le competenze di cui ai precedenti articoli, godono di una indennità annua rispettivamente di L. 1000 e di L. 500.

Art. 7.

Il ministro delle Colonie può estendere il trattamento disciplinato nel presente decreto, entro i limiti massimi stabiliti in esso, a quegli altri impiegati tecnici di ruolo, che, per l'adempimento delle loro attribuzioni, debbano compiere gite pressochè giornaliere, od attendere alla dirigenza o alla sorveglianza di lavori fuori della sede del loro ufficio.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle missioni che gli ufficiali del genio civile debbono compiere in località remote ed in eccezionali condizioni.

Le indennità per tali missioni saranno di volta in volta stabilite dal governatore.

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 2 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 25 novembre 1919, n. 2200, e 27 novembre 1919, n. 2236;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione dei servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, trasferiti alle dipendenze del Ministero del tesoro per effetto del R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, è affidata al grand'uff. Carbonelli avv. Pio, consigliere di Stato, che assume, per queste funzioni, il titolo di direttore generale.

In tale qualità egli partecipa al Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero del tesoro, quando si tratti di provvedimenti riguardanti il personale addetto ai suindicati servizi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti il Comitato di liquidazione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fissata la misura dell'assegno da corrispondere, come unico ed esclusivo compenso, al direttore generale suddetto, e sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi necessari.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 gennaio 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 80 91 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 86.90 | — |

**Corso medio dei cambi.**

del giorno 7 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,62 — Londra 50,31 — Svizzera 236,08 — New York 13 26 — Oro 199,47.

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

Per la ricorrenza del 41° anniversario della morte del Gran Re, si recarono stamane al Pantheon il sindaco e la Giunta municipale di Roma, a deporre una ricca corona di fiori sulla venerata tomba.

La rappresentanza municipale venne ricevuta dal Consiglio di presidenza del Comizio dei veterani, mentre prestavano servizio d'onore le guardie municipali e i vigili in alta tenuta.

Nella mattinata si è recata pure al Pantheon una rappresentanza del Senato composta degli onorevoli senatori Melodia, Cencelli e Presbitero.

Per tutta la giornata la tomba gloriosa è stata visitata continuamente da gran folla.

**Il sindaco di Roma** ha inviato, ieri, a S. M. la Regina il seguente telegramma:

« Alla Maestà Vostra sia accetto l'augurio che Roma in questo giorno con affetto e devozione le porge. — Sindaco: *Adolfo Apolloni* ».

Hanno pure telegrafato il presidente della Camera di commercio ed altre autorità.

**Per il servizio dei resoconti parlamentari.** — Convocati da S. E. Tittoni, presidente del Senato, si riunirono ieri resocontisti parlamentari dei giornali di Roma e i corrispondenti dei giornali di Provincia.

L'on. Tittoni espose il motivo della riunione, inteso ad agevolare l'opera giornalistica nei resoconti e i provvedimenti che sarebbero da prendere.

A nome dei convenuti, il pubblicista Sobrero rispose ringraziando dell'utile iniziativa ed espose i desiderî dei professionisti.

Congedando gli intervenuti, l'on. Tittoni s'impegnò di adottare i miglioramenti suggeriti, accordandosi opportunamente col Consiglio direttivo del Sindacato fra i corrispondenti parlamentari.

**Per il Prestito nazionale.** — Allo scopo di agevolare coloro che intendano o debbano tramutare in certificati nominativi i titoli corrispondenti a sottoscrizioni al nuovo prestito, si è stabilito, d'accordo fra la Direzione generale del debito pubblico e quella della Banca d'Italia, di ammettere sottoscrizioni con richiesta di certificati nominativi in tutti i casi in cui si tratti di iscrizioni a favore di privati o di enti morali, senza vincoli o avvertenze speciali.

La Direzione generale del debito pubblico curerà che i sottoscrittori possano in tali casi venire nel più breve termine possibile in possesso dei certificati nominativi, i quali saranno rilasciati con esenzione dal pagamento della tassa di bollo.

Durante la prima giornata della sottoscrizione al prestito nazionale sono stati sottoscritti, in Bologna, 86 milioni e 798 mila lire tra contanti e titoli.

In due giorni Bergamo ha sottoscritto per cinquanta milioni.

Le Società del gruppo N. G. I. (Navigazione generale italiana) hanno deliberato di sottoscrivere complessivamente per 40 milioni.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

SAN PAOLO, 5. (Ritardato). — I primi sottoscrittori al nuovo prestito italiano hanno sottoscritto per la somma complessiva di 60 milioni.

LONDRA, 8. (Radio Marconi). — Il primo ministro, Lloyd George, il presidente del Consiglio italiano, on. Nitti, il ministro delle colonie inglesi, lord Curzon, il ministro degli affari esteri italiano, on. Scialoja, e il cancelliere dello Scacchiere, Bonar Law, sono partiti per Parigi stamane alle ore 10.

L'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, col personale dell'Ambasciata e numerose notabilità della colonia italiana si trovavano alla stazione a salutarli.

LONDRA, 8. (Radio Marconi). — Il lord cancelliere, lord Birkenhead e il segretario di Stato per le Indie, Montagu, sono partiti pure per Parigi stamane alle ore 10.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*